

## ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO NELLE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE, ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE AL RISCHIO IDRAULICO.

### TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), con sede in Viale Silvani, 6 Bologna, C.F. 91278030373, rappresentata dal Direttore dott.ssa \_\_\_\_\_, autorizzata a sottoscrivere il presente atto con Deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ 2024

### E

l'Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Ingegneria (in seguito indicato come Dipartimento), C.F. n. 80007370382, P.IVA n. 00434690384 con sede legale in Ferrara, Via Saragat 1, rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. \_\_\_\_\_,

(in seguito, indicate singolarmente come Parte o congiuntamente come Parti)

### PREMESSO CHE

- l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;
- Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Ferrara negli anni ha affrontato attraverso attività di studio e ricerca scientifica, il tema del rischio idraulico nel territorio oggetto della presente convenzione, realizzando anche modelli operativi per affrontare situazioni di emergenza;
- L'Agenzia e il Dipartimento hanno espresso la volontà di realizzare attività di studio ricerca e supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche finalizzate alla prevenzione, alla pianificazione e alla gestione delle emergenze relative al rischio idraulico;
- le Parti rientrano tra i soggetti di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

### VISTI

il Decreto Legislativo 2 febbraio 2018, n. 1, recante "Codice" della Protezione civile così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59";

il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agencia regionale di protezione civile";

la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

SI CONVIENE E SI STIPULA  
LA PRESENTE CONVENZIONE

Art.1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente convenzione prevede l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi e ricerche, nel settore della protezione civile della sicurezza dei cittadini, della previsione e prevenzione del rischio idraulico. Questo obiettivo sarà perseguito anche mediante l'attivazione di interventi e attività finalizzate sia al miglioramento delle capacità di previsione del rischio idraulico, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione e gestione delle situazioni di crisi, incaricando l'Università quale struttura di supporto tecnico in ambedue i suddetti ambiti operativi.
2. L'Agencia e il Dipartimento attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale comune obiettivo.
3. L'Agencia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con il Dipartimento al fine di proseguire la proficua collaborazione tramite attività pluriennali organizzate secondo una programmazione predefinita e concordata. Nello specifico si manifesta la necessità di procedere sviluppando i seguenti temi:
  - a) definire e applicare una metodologia per la mappatura di scenari di allagamento conseguenti a rotte arginali, migliorando la conoscenza del rischio e favorendo lo sviluppo di conoscenze tecniche e scientifiche adeguate alla gestione delle alluvioni, come richiesto anche dal Piano di Gestione delle Alluvioni (PGRA) previsto dalla Direttiva (2007/60/CE);
  - b) procedere ad un aggiornamento dei quadri conoscitivi, degli scenari di rischio e di evento connessi al rischio idrologico ed idraulico, relativamente al reticolo fluviale principale (Po, Reno, Panaro), al reticolo fluviale secondario ed al reticolo artificiale.

Art. 2

(Programma Pluriennale delle Attività)

1. I temi di cui al punto precedente saranno sviluppati secondo un Programma Pluriennale delle Attività, che costituisce parte integrante della presente convenzione - allegato "B" alla richiamata delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - sviluppato per Ambiti articolati a loro volta in Attività, con l'individuazione, per ognuna di queste, di obiettivi e risultati attesi, declinati nell'arco di durata della convenzione in oggetto.
2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall'Agencia e dal Dipartimento nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.

Art. 3

(Responsabili e Comitato Tecnico a carattere temporaneo)

1. Responsabile per l'attuazione della presente convenzione è la Responsabile dell'Area tecnica rischio idraulico e servizio di piena \_\_\_\_\_;

2. Responsabili tecnico scientifici sono \_\_\_\_\_;
3. Per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione viene costituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo così composto:
  - a) per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile \_\_\_\_\_;
  - b) per il settore Difesa del Territorio della Regione Emilia-Romagna – Area Difesa del suolo, della costa e bonifica, \_\_\_\_\_;
  - c) per il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara, \_\_\_\_\_;
4. All'eventuale variazione dei componenti provvede il direttore dell'Agenzia. Alla variazione del componente d), il Direttore provvede previa proposta dell'Università.
5. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi.
6. I compiti del Comitato tecnico consistono:
  - nella pianificazione delle attività da svolgersi, che non necessariamente devono contemplare tutte le tipologie elencate nell'allegato B;
  - nella formulazione di proposte, modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma pluriennale delle attività, nonché in merito agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari;
  - nella redazione dei documenti di valutazione congiunta, attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti.
7. Il comitato nomina un gruppo di lavoro tecnico che lo coadiuva nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite. In relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nella conduzione delle attività previste, il comitato potrà invitare alle proprie riunioni altri soggetti interessati.
8. La funzione di coordinatore del Comitato Tecnico è affidata all'Ing. \_\_\_\_\_ .

#### Art. 4

##### (Modalità di attuazione)

1. Il Dipartimento realizzerà le attività programmate all'interno del Programma pluriennale delle attività sulla base di linee concordate con l'Agenzia.
2. Il Dipartimento si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
3. Ai responsabili tecnico-scientifici spetterà il compito di organizzare, in accordo con il Direttore del Dipartimento di Ferrara, l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
4. L'Agenzia rende disponibili risorse umane, dati, relazioni, documenti e rilievi già nella sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria all'espletamento delle attività previste nella presente convenzione.
5. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia.

#### Art. 5

##### (Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)

1. L'Agenzia si impegna ad erogare un contributo a rimborso delle spese sostenute dall'Università degli Studi di Ferrara, per l'attuazione delle attività da svolgere in collaborazione, per un importo massimo di € 60.000,00 (sessantamila euro).
2. Detto contributo verrà liquidato come segue:
  - a. € 30.000,00 dopo la sottoscrizione;
  - b. Saldo pari a € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2025;

3. L'erogazione da parte dell'Agenzia delle tranches – relative alle attività espletate nelle annualità di riferimento – avverrà a valle della redazione dei documenti di valutazione congiunta (attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti) e a fronte della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle parti svolta dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara. Le somme erogate saranno utilizzate dall'Università integralmente per le attività della presente convenzione.
5. Le voci di costo comprendono l'impegno di personale strutturato e non strutturato, spese di missione e di materiale di consumo e spese generali di volta in volta necessarie per lo svolgimento delle attività. È ammessa l'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca.
6. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i..

#### Art. 6

(Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati)

1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto della presente convenzione.
2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara si impegna ad informare l'Agenzia, a menzionarla sempre come ente promotore, nonché a fornirle preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.
3. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara si impegna a consegnare all'Agenzia per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.

#### Art. 7

(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)

1. L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione, potrà mettere a disposizione del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara, informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia.

#### Art.8

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).
2. Le parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme

al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

3. Per l'esecuzione della presente Convenzione, qualora sia necessario trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, l'Università quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nella Convenzione medesima.
4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti della convenzione di cui al precedente articolo 3, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

#### Art. 9

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede con firma digitale, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - fino al 31/12/2025.
2. Le parti potranno concordare con atto scritto la proroga della presente convenzione qualora, per cause imprevedibili e motivate, si rendesse necessario un tempo ulteriore per l'ultimazione delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri.
3. Le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere via PEC, per provati inadempimenti degli impegni assunti dalla controparte, per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse.
4. In caso di risoluzione anticipata, saranno liquidate le spese sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione e le obbligazioni giuridiche già contratte fino al ricevimento della nota di preavviso.

#### Art. 10

(Copertura assicurativa)

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei propri collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.
2. L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.
3. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

#### Art. 11

(Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
3. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte, da ciascuna delle parti, in autonomia nell'ambito della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.
4. Le parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto della convenzione e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.
5. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### Art. 12

(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.
2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti alla presente Convenzione è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

#### Art. 13

(Controversie)

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia, non componibile in via amichevole, che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento, l'Agenzia e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara eleggono come foro esclusivo competente quello di Bologna.

#### Art. 14

(Registrazione)

1. La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.
2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento Ingegneria

Il Direttore

Prof. \_\_\_\_\_

firmato digitalmente

Per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile

Il Direttore

Dott.ssa \_\_\_\_\_

firmato digitalmente